

J.E.G.

IMMEDIATA ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione viene affissa il 16 NOV. 2004 all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni

PROVINCIA di BENEVENTO

Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. 597 del 15 NOV. 2004

Oggetto: Giudizi: Cassella Nicola, Soc. Travelbus s.n.c., Lanzotti Carmine- Ratifica atti e autorizzazione a stare in giudizio.

L'anno duemila 4 il giorno quindici del mese di Novembre presso la Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori:

- | | | |
|-------------------------------|-------------------|----------------|
| 1) On.le Carmine NARDONE | - Presidente | _____ |
| 2) rag. Giovanni MASTROCINQUE | - Vice Presidente | _____ |
| 3) rag. Alfonso CIERVO | - Assessore | _____ |
| 4) ing. Pompilio FORGIONE | - Assessore | _____ |
| 5) Dott. Pasquale GRIMALDI | - Assessore | _____ |
| 6) Dott. Giorgio Carlo NISTA | - Assessore | _____ |
| 7) Dr. Carlo PETRIELLA | - Assessore | _____ |
| 8) Dr. Rosario SPATAFORA | - Assessore | <u>ASSENTE</u> |
| 9) geom. Carmine VALENTINO | - Assessore | _____ |

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Gianclaudio IANNELLA
L'ASSESSORE PROPONENTE [Signature]

LA GIUNTA

Premesso che con atti di citazione Tribunale di Benevento sig. Cassella Nicola.c/A.P.; G.d.P. di Capaccio (SA) Travelbus s.n.c. c/A.P.; Trib.di Avellino sez. Distaccata di Cervinara c/A.P.; veniva convenuta questa Amministrazione per responsabilità dovuta a manutenzione delle strade provinciali;

Con determine nn. 583/1/04; 584/1/04; 585/1/04; si procedeva alla costituzione nei giudizi pendenti;

Rilevato che in virtù di recente orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione, in interpretazione del dispositivo di cui all'art.50 T.U.E.L. e con espresso richiamo in

motivazione a precedente normativa (art.36 legge 142/90), e pure in presenza delle attribuzioni dirigenziali di cui all'art.107 del medesimo T.U.E.L., si ritiene sussistere la rappresentanza giudiziale dell'Ente in capo al Presidente della Provincia;

Ritenuto per tali motivi procedere al conferimento dell'autorizzazione a stare in giudizio al Presidente della Provincia nei contenziosi di cui in premessa e ratificare gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente adottati con determine nn. 583/1/04; 584 /1/04; 585/1/04;

Verbale letto, confermato e sottoscritto
(Dr. Gianclaudio IANNELLA)

IL PRESIDENTE
(Dr. Le Carmine MARDONE)

N. 409 Registro Pubblicazione

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

BENEVENTO 16 NOV. 2004

IL MESSO

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott. Gianclaudio IANNELLA)

La sujestesa deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data 16 NOV. 2004 e contestualmente comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

SI ATTESTA che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 e avverso la stessa non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge.

li 6 DIC. 2004
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

IL SEGRETARIO GENERALE

(Eto Dott. Gianclaudio IANNELLA)

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 il giorno 6 DIC. 2004.

- Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- E' stata revocata con atto n. _____ del _____.

BENEVENTO, li 6 DIC. 2004

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott. Gianclaudio IANNELLA)

Copia per
SETTORE AVVOCATURA
SETTORE _____
SETTORE _____

il	_____	prot. n.	<u>Es. 7858</u>
il	<u>54324</u>	prot. n.	<u>7-12-05</u>
il	<u>10h</u>	prot. n.	_____
il	<u>18-11-10h</u>	prot. n.	_____
il	_____	prot. n.	_____

Revisori dei Conti
X Nucleo di Valutazione

Conferenza Capigruppo

22h5
6.12.104



PROVINCIA di BENEVENTO

Settore Servizi ai Cittadini

Servizio Affari Generali

Prot. n. 7858

Benevento, lì 07 DIC. 2004

U.O.: GIUNTA/CONSIGLIO

MINUTA

AL DIRIGENTE DEL SETTORE
AVVOCATURA
SEDE

Oggetto: DELIBERA GIUNTA PROV.LE N. 597 DEL 15 NOVEMBRE 2004 AD
OGGETTO: "Giudizi: CASSELLA Nicola, Soc. TRAVELBUS s.n.c.,
LANZOTTI Carmine - Ratifica atti e autorizzazione a stare in giudizio".-

Per quanto di competenza, si rimette copia estratto della delibera indicata
in oggetto, esecutiva.

IL DIRIGENTE
- Dr. ssa Patrizia TARANTO -

PM

1153
16.11.04



PROVINCIA di BENEVENTO
Settore Servizi ai Cittadini
Servizio Affari Generali

Prot. n.

Benevento, lì.....

U.O.: GIUNTA/CONSIGLIO

GIUNTA

PROVINCIA DI BENEVENTO	
SETTORE SERVIZI AI CITTADINI	
N. 4391	18 NOV. 2004

AL DIRIGENTE DEL SETTORE
AVVOCATURA PROVINCIALE

AL PRESIDENTE
NUCLEO DI VALUTAZIONE

SEDE

Oggetto: Delibera G.P. N. 597 del 15.11.2004 ad oggetto: "Giudizi: CASSELLA Nicola, Soc. TRAVELBUS s.n.c., LANZOTTI Carmine – Ratifica atti e autorizzazione a stare in giudizio".

Per quanto di competenza si rimette copia della delibera indicata in oggetto, immediatamente esecutiva.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
- Dr. ssa Patrizia TARANTO -

COPIA CONTROPARTE

TRIBUNALE CIVILE DI AVELLINO -SEZ. DIST. DI CERVINARA

ATTO DI CITAZIONE IN RIASSUNZIONE

Lanzotti Carmine, nato a S.Martino il 21/2/70, C.F. LNZCMN70B21I016N, ivi res., elett. dom.to in Cervinara presso lo studio dell'avv. Giuseppe Ceccarelli, il quale lo rapp. e dif. g. m. a m. dell'originale del presente atto, premette:

1) con atto di citazione che di seguito si trascrive, l'istante conveniva innanzi al Giudice di Pace di Cervinara i convenuti Mastantuoni Raffaele e la Nuova Tirrena Ass.ni:

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI CERVINARA

ATTO DI CITAZIONE

Lanzotti Carmine, n. a S.Martino il 21/2/70, C.F.:LNZCMN70B21I016N, ivi res., elett. dom. in Cervinara presso lo studio dell'avv. Giuseppe Ceccarelli, il quale lo rapp. e dif. g. m. a m. dell'originale del presente atto, premette:

il giorno 27/4/2003, verso le ore 17,00 circa, sulla SS 374, in Pannarano alla Via Irpinia, il sig. Mastantuoni Raffaele, res. in Rotondi alla Via Del Balzo n.142, alla guida della sua autovettura Ford Fiesta, targata BJ 612FN, assicurata per la R.C. presso la Nuova Tirrena Ass.ni SpA, ag. di Avellino, con polizza n.009/93/11596/229, nel procedere incautamente ed al fine di evitare delle buche poste sulla carreggiata, si spostava improvvisamente e repentinamente a sinistra, senza segnalare la manovra a mezzo dell'indicatore direzionale e senza avvedersi che l'auto che lo seguiva stava effettuando una manovra di sorpasso, invadeva la corsia opposta ed attingeva con il lato sinistro la fiancata destra dell'auto Fiat Punto, targata BH787CD, di proprietà e condotta dall'istante, il quale procedeva regolarmente in fase di sorpasso, avendo tempestivamente segnalato la manovra, e nulla

Al Sig.
Avv. GIUSEPPE CECCARELLI
Conferisco la procura speciale ai sensi dell'art. 83 c.p.c. perche mi rappresenti e difenda in tutti i gradi del presente giudizio, compreso quello esecutivo di opposizione a decreto ingiuntivo; nei procedimenti speciali e in tutti i gradi di eventuali giudizi di opposizione nonché la facoltà di chiamare terzi in causa, di proporre appello, di conciliare, di transigere di rinunciare agli atti del giudizio, di incassare e quietanzare. Approvo sin d'ora il suo operato, senza bisogno di ulteriore ratifica conferma. Eleggo domicilio nel suo studio in Cervinara alla Via C. Del Balzo, 61.

Lanzotti Carmine

Per autentica.

Avv. Giuseppe Ceccarelli

potè utilmente fare per evitare la collisione, data la repentinità della manovra posta in essere dallo spericolato guidatore della Ford;

a seguito dell'urto ricevuto la Fiat Punto fu sbalzata contro il guardrail che fu divelto e finì in un burrone, con un volo di circa 30 metri;

nell'occorso la Fiat Punto dell'istante riportava ingenti danni in ogni sua parte, sia alla carrozzeria che alla meccanica. Il costo delle riparazioni supera ampiamente il valore commerciale dell'autovettura, la quale era in ottimo stato d'uso e ben tenuta dal proprietario, essa aveva un valore commerciale all'epoca del sinistro di 10.000 Euro. La stessa era stata acquistata nel mese di settembre del 2002 è pagata 10.500 Euro, come da contratto di acquisto che si allega ;

i danni patrimoniali subiti dall'istante, relativamente alla perdita dell'autovettura ascendono complessivamente a 11.200 Euro, così ripartiti : Euro 10.000 per il valore commerciale dell'auto ; Euro 200 per spese di demolizione ; Euro 400 per spese di una nuova immatricolazione e Euro 600 per sosta tecnica, pari a gg.20, necessari per l'acquisto di altra auto di pari valore, in quanto l'istante utilizza l'auto per lavoro;

con lettera A.R. del 22/5/2003, l'istante ha invano richiesto i danni alla predetta compagnia di assicurazioni, senza ottenere il benché minimo riscontro, non è stata formulata alcuna offerta di risarcimento né è stata comunicato il motivo per cui non si è ritenuto farla.

Occorre, precisare che nel sinistro descritto in premessa l'istante riportava anche gravi lesioni personali, e, pertanto, ha subito un danno biologico, morale, patrimoniale e sostenuto delle spese. Per tali danni, relativi alle lesioni, l'istante si riserva espressamente di agire in separata sede, intendendo con il presente atto, agire solo per il risarcimento del danno relativo alla perdita della sua autovettura.

Pertanto, elasso ampiamente il termine di legge, si rende necessario il presente atto per ottenere il ristoro dei danni subiti per la perdita dell'auto ed ad essa conseguenti.

Tutto ciò premesso, Lanzotti Carmine, ut. sop. rapp. e dif.,

C I T A

Mastantuoni Raffaele, n. il 28/11/73, res. in Rotondi alla Via Del Balzo n.142

Nuova Tirrena Ass.ni SpA, in persona del suo leg. rapp. p.t., corrente alla Via Massimi n.158 (00136) ROMA;

a comparire innanzi al Giudice di Pace di Cervinara all'udienza dell'1 dicembre 2003, ore del regolamento col prosieguo, con invito a costituirsi nei modi e termini di legge, con avvertenza che in mancanza si procederà in loro contumacia, ad oggetto di sentire accogliere la domanda e per lo effetto condannare i convenuti col vincolo della solidarietà, previa dichiarazione di esclusiva responsabilità del sig. Mastantuoni Raffaele nella produzione del sinistro, al risarcimento dei danni subiti dall'istante (relativamente alla perdita dell'autovettura) nel sinistro descritto in premessa, danni ammontanti complessivamente a 11.200,00 Euro (Euro10.000,00 per il valore commerciale dell'auto, Euro 200,00 per spese di demolizione ; Euro 400,00 per spese di nuova immatricolazione e Euro 600,00 per i 20 gg. di sosta tecnica), il tutto oltre interessi e rivalutazione dalla data del sinistro (27/4/03) all'effettivo soddisfo ed espressamente contenuto nei limiti della competenza per valore del giudice adito, rinunciando sin d'ora ad eventuali somme eccedenti. Segua la condanna alle spese e competenze di causa, con attribuzione al sott. avvocato.

La presente domanda è circoscritta al solo danno auto, riservandosi l'istante, espressamente, di agire in separata sede per il danno relativo alle gravi lesioni subite nel sinistro per cui è causa.

IN VIA ISTRUTTORIA

Si chiede che sia deferito interrogatorio formale ai convenuti su tutte le circostanze della premessa dell'atto introduttivo, che abbiansi qui per ripetute e trascritte precedute dalla

locuzione "vero è che". Con riserva all'esito ed in caso di impugnativa di integrare ed articolare ulteriori mezzi istruttori anche all'esito della costituzione avversa.

Si dichiara che il valore della causa è compreso nello scaglione da 5.165 fino a 25.823 Euro.

Cervinara, il 15/10/2003

-Avv. Giuseppe Ceccarelli-

RELATA DI NOTIFICA

Il giorno _____ su istanza di Lanzotti Carmine e a richiesta dell'avv. Giuseppe Ceccarelli, io sott. Uff. Giud. dell'UNEP del Tribunale di Avellino, sez. dist. di Cervinara, ho notificato il suesteso atto di citazione a:

Mastantuoni Raffaele, n. il 28/11/73, res. in Rotondi alla Via Del Balzo n.142, Nuova Tirrena Ass.ni SpA, in persona del suo leg. rapp. p.t., corrente alla Via Massimi n.158 (00136) ROMA;

ciò mediante spedizione di copia a mezzo posta ai sensi di legge.;

2) a seguito della costituzione dei convenuti, i quali entrambi spiegavano domanda riconvenzionale, il Mastantuoni chiedeva il risarcimento dei suoi danni, mentre la Nuova Tirrena, chiedeva in via riconvenzionale che fosse accertato anche il danno relativo alla lesioni subite dal Lanzotti. Pertanto, a seguito delle difese avverse veniva richiesta e disposta la chiamata in causa del terzi Provincia di Benevento e Unipol Assicurazioni e pertanto veniva notificato il seguente atto :

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI CERVINARA

ATTO DI CHIAMATA IN CAUSA

Lanzotti Carmine, res. in S.Martino V.C., elett. dom.to in Cervinara presso lo studio dell'avv. Giuseppe Ceccarelli, il quale lo rapp. e dif. per mandato a margine dell'originale

dell'atto di citazione notificato, conferito espressamente anche per la chiamata in causa di terzi, premette :

1) con atto di citazione, che si allega al presente atto e che abbiansi qui per integralmente riportato e trascritto, il sig. Lanzotti Carmine, a ministero dell'avv. Giuseppe Ceccarelli, conveniva innanzi al Giudice di Pace di Cervinara, dott.ssa avv. Anna Maria Carfora il sig. Mastantuoni Raffaele e la Nuova Tirrena Ass.ni SpA;

2) con comparse di costituzione e risposta, che si allegano al presente atto e che abbiansi qui per integralmente riportate e trascritte, si costituivano in giudizio sia il sig. Mastantuoni Raffaele, a ministero dell'avv. Parrillo e sia la Nuova Tirrena Ass.ni SpA, a ministero della avv. Transirico, entrambi spiegavano domanda riconvenzionale nei confronti del sig. Lanzotti, in particolare il Mastantuoni chiedeva il pagamento dei suoi danni, chiedendo che fosse disposta la chiamata in causa la UNIPOL Ass.ni, compagnia assicuratrice dell'attore Lanzotti Carmine, mentre la Nuova Tirrena chiedeva in via riconvenzionale, anche l'accertamento del danno da lesioni, riservato dall'attore in separata sede;

3) infine, poiché dalla dinamica del sinistro e dalla difesa del convenuto appariva in maniera più evidente e logica anche la responsabilità dell'ente proprietario della strada, veniva richiesta anche la chiamata in giudizio dell'Amministrazione Provinciale di Benevento;

4) a seguito delle richieste di chiamata in causa, il Giudice di Pace autorizzava la chiamata in causa dei terzi e rinviava per l'incombenza all'udienza del 5/4/2004, nel rispetto dei termini di legge.

Tutto, ciò premesso, Lanzotti Carmine, ut. sop. rapp. e dif.,

C I T A

1) Compagnia Assicuratrice UNIPOL SpA, in persona del suo leg. rapp. p.t., corrente in Bologna alla Via Stalingrado n.45;

2) Amministrazione Provinciale di Benevento, in persona del suo leg. rapp. p.t., dom.to presso la sede dell'ente in Benevento alla Via Calandra;

a comparire innanzi al Giudice di Pace di Cervinara, dott.ssa avv. Anna Maria Carfora, all'udienza del 5/4/2004, ore 9,30, con invito a costituirsi nei modi e termini di legge e con avvertenza che in mancanza si procederà in loro contumacia, od oggetto di sentire accogliere le conclusioni riportate nell'atto introduttivo allegato al presente atto, che abbinasi qui per ripetute e trascritte ed inoltre, in via subordinata le seguenti ulteriori conclusioni:

a) voglia il Giudice di Pace, in via subordinata, dichiarare la responsabilità concorsuale tra il sig. Mastantuoni Raffaele e la chiamata in causa Amministrazione Provinciale di Benevento, nella produzione del sinistro e condannarli entrambi in solido con la Nuova Tirrena al risarcimento dei danni subiti dall'attore Lanzotti Carmine;

b) in via ulteriormente subordinata, dichiarare la responsabilità esclusiva dell'Amministrazione Provinciale di Benevento nella produzione del sinistro e condannare la stessa al risarcimento dei danni subiti dall'attore Lanzotti Carmine;

c) condannare in ogni caso in solido o disgiuntamente il Mastantuoni Raffaele, la Nuova Tirrena e l'Amministrazione Provinciale di Benevento, al pagamento delle spese e competenze di causa da attribuirsi al sott. anticipatario;

d) infine, nella denegata ipotesi, di dichiarazione di responsabilità dell'attore Lanzotti nella produzione del sinistro, anche in via concorsuale, dichiarare tenuta al risarcimento la Unipol Ass.ni, sua compagnia assicuratrice, tenendo indenne l'assicurato da esborsi, in virtù del rapporto assicurativo.

Cervinara, Il 14/2/2004

-Avv. Giuseppe Ceccarelli-

RELATA DI NOTIFICA

Il giorno _____ su istanza di Lanzotti Carmine e a richiesta dell'avv. Giuseppe Ceccarelli, io sott. assistente UNEP del Tribunale di Avellino, sez. dist. di Cervinara, ho notificato il suesteso atto di chiamata in causa, con allegato atto di citazione del Lanzotti e le comparse di costituzione del Mastantuoni Raffaele e della Nuova Tirrena Ass.ni a:

1) Compagnia Assicuratrice UNIPOL SpA, in persona del suo leg. rapp. p.t., corrente in Bologna alla Via Stalingrado n.45;

2) Amministrazione Provinciale di Benevento, in persona del suo leg. rapp. p.t. elett. dom.to presso la sede dell'ente in Benevento alla Via Calandra;

e ciò mediante spedizione di copia a mezzo posta ai sensi di legge. ;

3) a seguito della costituzioni di tutte le parti ed a seguito della domanda riconvenzionale proposta dalla Nuova Tirrena, la quale chiedeva accertarsi che la pronuncia si doveva estendere all'intera area del danno subito dall'attore, quindi anche alle gravi lesioni riportate nel sinistro per cui è causa, oltre che alle cose, il Giudice di Pace di Cervinara, dott.ssa Anna Maria Carfora, con ordinanza resa fuori udienza in data 12/7/04, dichiarava la propria incompetenza per valore a decidere la controversia e rimetteva le parti innanzi al Tribunale di Avellino, sez. dist. di Cervinara, territorialmente competente a decidere della controversia, assegnando il termine di mesi QUATTRO per la riassunzione della causa innanzi al Tribunale competente;

4) il danno relativo alle lesioni subito dal Lanzotti Carmine è rilevante, poiché egli nel sinistro riportava gravi lesioni personali che sono state valutate dal CTP dott. Frullone nella misura del 22% come danno biologico permanente, con incidenza sulla capacità lavorativa specifica di un altrettanto 22%, poiché egli all'epoca del sinistro svolgeva le mansioni di

operaio-idraulico. Inoltre, si evidenzia che a causa delle gravi lesioni subite il Lanzotti è stato costretto ad abbandonare il lavoro, poiché egli non poteva più svolgere le sue mansioni di operaio-idraulico a causa della ridotta capacità lavorativa riportata a seguito dell'incidente e delle lesioni subite;

5) nell'occorso l'istante riportava gravissime lesioni personali, e cioè policontusioni, trauma cranico commotivo, distorsione del rachide cervicale, contusione traco-addominale, contusione gamba e gomito sinistro, escoriazioni multiple, successivamente gli fu diagnosticata anche la frattura dell'epifisi distale del quinto metacarpale sinistro con frammenti sovrapposti e non consolidati, così come accertato dal Pronto Soccorso presso l'Ospedale Civile di Benevento, dove il malcapitato fu immediatamente trasportato a mezzo dell'autoambulanza e dove rimase ricoverato. Successivamente a causa delle gravissime lesioni subite è stato costretto a subire ben due interventi chirurgici;

6) è stato sottoposto a numerose cure e visite specialistiche, oltre che ad idonea terapia riabilitativa, che è durata per molti mesi; come già riferito egli *non risulta ancora del tutto guarito a causa dei gravissimi postumi invalidanti residuati 22% + 22% circa*;

7) l'istante ha diritto al risarcimento del danno patrimoniale (durate tutto il periodo della malattia e a tutt'oggi non ha lavorato e né potrà più lavorare), del danno derivante dalla lesione del diritto alla salute, del danno morale (vi sono gli estremi di reato), del pretium doloris (le sofferenze patite sono state gravi e tuttora permangono), del danno biologico, del rimborso delle spese sostenute e da sostenere per le numerose visite mediche, per le terapie riabilitative, per l'acquisto dei medicinali, per le spese sostenute per i viaggi

e per le visite sia da lui che dai suoi familiari e quant'altro dovuto, che sarà meglio documentato in corso di causa;

8) l'istante ha diritto anche al danno subito in riferimento all'invalidità specifica, poiché egli non può più svolgere come prima il suo lavoro di operaio-idraulico;

9) in ogni caso ci si riserva espressamente di esibire nell'apposita udienza ex. art. 184 c.p.c., tutta la documentazione medica e di spesa.

Tutto ciò premesso, Lanzotti Carmine, ut. sop. rapp. e dif.,

CITA IN RIASSUNZIONE



1) Mastantuoni Raffaele, res. in Rotondi, rapp. e dif., congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti Salvatore e Marcello Parrillo, con loro elett. dom.to in Moiano alla Via Roma n.35;

2) Nuova Tirrena Ass.ni SpA, in persona del suo leg. rapp. p.t., corrente in Roma alla Via Massimi n.158, rapp. e dif. dall'avv. Giuseppe Transirico, con lui elett. dom.to in Avellino alla Via Vasto n.30/C,

3) Provincia di Benevento, in persona del suo leg. rapp. p.t., corrente in Benevento alla Via Calandra, presso la sede dell'ente, rapp. e dif. dall'avv. Salvatore Forgione e con lui elett. dom.to in Solopaca alla Via Procusi n.20 ;

4) Compagnia Assicuratrice UNIPOL SpA, in persona del suo leg. rapp. p.t., corrente in Bologna alla via Stalingrado n.45, rapp. e dif. dall'avv. Luigi Greco e con lui elett. dom.to in Benevento alla Via Ruffilli n.9,

a comparire innanzi al Tribunale Civile di Avellino, Sez. dist. di Cervinara, all'udienza del 25 gennaio 2005, ore del regolamento col prosieguo, con invito ai convenuti di costituirsi nel termine di VENTI

GIORNI prima dell'udienza indicata ai sensi e nelle forme stabilite dall'art.166 c.p.c., con avvertenza che la costituzione oltre il suddetto termine implica le decadenze di cui all'art. 167 c.p.c., e con avvertenza che in mancanza si procederà in loro contumacia, ad oggetto di sentire accogliere la domanda proposta dal Lanzotti Carmine, sia relativamente al danno alle cose, come specificate nel primo atto di citazione e sia al danno alla persona, relativamente alle lesioni, di cui alla riconvenzionale spiegata dalla Nuova Tirrena e specificate nel presente atto, riportandosi alle conclusioni dei due atti innanzi trascritti, che abbiansi qui per ripetute e trascritte e alle ulteriori del presente atto, con il quale si chiede di condannare i convenuti Mastantuoni Raffaele, Nuova Tirrena e Provincia di Benevento, col vincolo della solidarietà, previa dichiarazione di esclusiva responsabilità del sig. Mastantuoni Raffaele e/o della Provincia di Benevento, e/o in concorso tra loro, nella produzione del sinistro, al risarcimento di tutti i danni subiti dall'istante sia a cose che alla persona, nel sinistro descritto in premessa, danni che per quanto attiene alle lesioni saranno meglio specificati e quantificati in corso di causa soprattutto all'esito di una CTU medica che fin d'ora si richiede, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro (27/4/03) all'effettivo soddisfo. Mentre relativamente al danno a cose ci si riporta alle conclusioni dei due precedenti atti innanzi trascritti, dove il danno a cose è quantificato in Euro 11.200, oltre interessi e rivalutazione dalla data del sinistro al soddisfo. Segua la condanna dei convenuti in solido o disgiuntamente alle spese e competenze di causa, con attribuzione al sottoscritto avvocato anticipatario.

12.NOV. 2004 11.09 AVV. FORGIONE SALVATORE 11.0000 11/12

IN VIA ISTRUTTORIA

Si chiede la nomina di un C.T.U. per accertare natura, durata e postumi delle lesioni riportate dall'attore nel sinistro descritto in premessa. Si chiede che sia deferito interrogatorio formale dei convenuti su tutte le circostanze di fatto della premessa di tutti gli atti introduttivi, che abbiansi qui per ripetute e trascritte precedute dalla locuzione "vero è che", che sia ammessa prova per testi sulle stesse circostanze. Indica a testi: Somma Silla e Pisaniello Carlo da S.Martino e Piscitelli Ulderico da S.Maria a Vico. Con riserva di esibire tutta documentazione medica nell'apposito termine di legge e di integrare ed articolare ulteriori mezzi istruttori, precisandoli anche all'esito della costituzione avversa.


Si riporta ai mezzi istruttori articolati nella prima citazione, che abbiansi qui per ripetuti e trascritti.

Si dichiara che il valore della presente causa è compreso nello scaglione da Euro 51.646 fino a Euro 258.228.

Si allega: 1) copia conforme dell'ordinanza resa dal Giudice di Pace di Cervinara; 2) produzione del giudizio innanzi al Giudice di Pace di Cervinara, con tutta la documentazione ivi depositata.

Cervinara, li 10/11/04

-Avv. Giuseppe Ceccarelli-



RELATA DI NOTIFICA

Il giorno _____ su istanza di Lanzotti Carmine e a richiesta dell'avv. Giuseppe Ceccarelli, io sott. Uff. Giud. del Tribunale di Avellino, sez. dist. di Cervinara, ho notificato il suesfeso atto di citazione in riassunzione a:

- 1) Mastantuoni Raffaele, res. in Rotondi, rapp. e dif., congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti Salvatore e Marcello Parrillo, con loro elett. dom.to in Moiano alla Via Roma n.35;
- 2) Nuova Tirrena Ass.ni SpA, in persona del suo leg. rapp. p.t., corrente in Roma alla Via Massimi n.158, rapp. e dif. dall'avv. Giuseppe Transirico, con lui elett. dom.to in Avellino alla Via Vasto n.30/C,
- 3) Provincia di Benevento, in persona del suo leg. rapp. p.t., corrente in Benevento alla Via Calandra, presso la sede dell'ente, rapp. e dif. dall'avv. Salvatore Forgione e con lui elett. dom.to in Solopaca alla Via Procusi n.20 ;
- 4) Compagnia Assicuratrice UNIPOL SpA, in persona del suo leg. rapp. p.t., corrente in Bologna alla Via Stalingrado n.45, rapp. e dif. dall'avv. Luigi Greco e con lui elett. dom.to in Benevento alla Via Ruffilli n.9,

e ciò per tutti mediante spedizione di copia conforme a mezzo posta ai sensi di legge



Uff. Giud. di Cervinara
 sez. dist. di legge
 12 NOV 2004
 Forgone Salvatore

Provincia

020686

PI
9 NOV 2004

Legale

TRIBUNALE DI BENEVENTO

ATTO DI CITAZIONE

Il Signor Cassella Nicola , n. il 05/10/1944 a Cusano Mutri (BN) , e ivi res. alla Via Caiazzano 35, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv Beatrice Rosaria Marrocco Barbieri in Cerreto Sannita (BN) alla Via A. Mazzarella, 43., che lo rappresenta e difende in forza di delega a margine del presente atto,

premessi che

- 1) in data 30.08.04 alle ore 17,30 circa, nel territorio del Comune di Cusano Mutri lungo la Strada Prov.le Cusano-Cerreto, il Signor Cassella Nicola alla guida della sua autovettura BMW targata BN 278847, (doc.1), transitava la suindicata strada provinciale;
 - 2) giunto in una semicurva, a causa della presenza sul manto stradale di fango e detriti sabbiosi, trasportati dalla pioggia sulla sede stradale da una stradina contigua alla stessa, il conducente perdeva il controllo della vettura, rovinando, a seguito di una piroetta testa-coda, sul guard-rail della carreggiata opposta provocando ingenti danni alla stessa automobile (doc.2.);
 - 3) a causa della ridotta andatura, l'esponente subiva danni al veicolo per la riparazione dei quali affrontava una spesa di euro 2210,40 come da preventivo che si produce (doc.3);
 - 4) l'attore intimava alla Provincia di Benevento, anche tramite legale, il risarcimento dei danni patiti (doc.4), siccome riconducibili all'omissione dei doveri di manutenzione della strada e segnalazione delle insidie gravanti sul suddetto Ente che si limitava a comunicare gli estremi della compagnia assicuratrice della responsabilità civile;
 - 5) per tale tipologia di rischio per altro non è prevista azione diretta;
- tutto quanto sopra premesso, il Sig. Cassella Nicola , *ut supra* rappresentato e difeso,

CITA

La Provincia di Benevento, in persona del legale rappresentante *pro tempore* elett.te dom.to per la carica presso la sede dell' Ente in Benevento, a comparire innanzi al Tribunale di Benevento all'udienza del 3/2/05 ore di rito, con invito a costituirsi nei modi e termini di legge e cioè nel termine di giorni 20 prima dell'udienza indicata nel presente atto, ovvero di quella fissata ai sensi dell'art.168 bis u.c. del c.p.c. dal Giudice Istruttore con espressa avvertenza che in difetto si procederà in contumacia e con l'ulteriore avvertimento che il difetto di costituzione nei termini di cui sopra implicherà ogni decadenza prevista dall'art. 167 c.p.c., per ivi sentir accogliere le seguenti

Settore Avvocatura

Prot. n. 6111

Del 11.11.04

CONCLUSIONI

<<voglia l'Ill.mo Giudice di Pace, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva della Provincia di Benevento - in persona del legale rappresentante *pro tempore* – nella produzione del sinistro de quo e per l'effetto condannare il convenuto al pagamento della somma di 2210,40, come in narrativa determinata, a titolo di risarcimento del danno all'attore. Oltre interessi e rivalutazioni monetarie.

Con vittoria di spese, diritti ed onorario>>.

Ai sensi dell'art. 14, D.P.R. 30 maggio 2000, n. 115 si dichiara che il valore della causa promossa è pari a euro 2210,40.

In via istruttoria:

si chiede ammettere prove per testi sui capitoli della presente narrativa che si intendono qui riportati preceduti dal prefisso "vero che". Si indicano a testi i signori Valente Antonio, residente a Cusano Mutri in via Colle della Croce e Cassella Romolo residente a Cusano Mutri in via Caiazzano , entrambi passeggeri dell'auto in oggetto.

Si producono:

- 1) Libretto autovettura
- 2) Documentazione Fotografica
- 3) Preventivo
- 4) Racc.a/r

Cerreto Sannita, li 18/10/2004

Avv. Beatrice Rosaria Marrocco Barbieri



Studio Legale
Barbieri- Marrocco
Via A. Mazzearella, 43 Cerreto Sannita (BN)
Tel 0824/861629 Cellulare 333/9728845
Fax 0824/860880


Relata di notifica

Il
istante l'Avv. Barbieri io sott.Uff. Giud. del Tribunale di Benevento ho notificato
copia di quanto sopra a :
Provincia di Benevento in persona del suo legale rapp.te p.t. , elett.te dom.to per la carica presso la sede
dell'ente in Benevento

A MANI DI 
IMPIEGATO, IVI ADDETTO, INCARICATO
ALLA RICEZIONE ATTI



TRIBUNALE DI BENEVENTO
Vincenzo FALCO
Ufficiale Giudiziario (E3)



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI CAPACCIO

PROVINCIA DI BENEVENTO
10 NOV 2004
Legale

Atto di citazione con chiamata in causa del terzo

La società TRAVELBUS s.n.c., in persona del legale rapp.te p.t., sig. Sorrentino Antonio, rapp.to e difeso dall'avv. Massimiliano Bruno, in virtù di procura in margine alla comparsa di costituzione

Premesso

- 1) Che, con atto di citazione notificato il 28.07.2004, i sigg.ri Sorrentino Carmela e Palladino Domenico, convenivano in giudizio la Travelbus e la Toro Ass.ni per sentirli condannare al pagamento di € 5.000,00 quale risarcimento delle lesioni personali subite, quali trasportati sull'autobus Setra tg. CA063MK, di proprietà della Travelbus, ed assicurato per la r.c.a. con la Toro Ass.ni.
- 2) Che, all'udienza del 25.10.2004, si costituiva in giudizio, a mezzo del sottoscritto procuratore, la società Travelbus s.n.c., non contestando l'accadimento dei fatti così come descritti dagli attori, ed al contempo, assumendo, che l'integrale responsabilità dell'accadimento è da attribuirsi al Comune di Pietrelcina e/o all'Amministrazione Provinciale di Benevento, Enti responsabili della manutenzione della strada, dove si è verificato il sinistro;
- 3) Che, di conseguenza, alla prima udienza utile il sottoscritto procuratore, chiedeva, in via preliminare **la chiamata in causa e la relativa integrazione del contraddittorio**, nei confronti dell'**Amministrazione Provinciale di Benevento**, in persona del Presidente legale rapp.te p.t., dom.to in Benevento, piazza Castello, Rocca de Rettori, nonché il **Comune di Pietrelcina**, in persona del Sindaco legale rapp.te p.t., domiciliato per la carica in Pietrelcina (BN), corso Padre Pio, n.58, quali Enti responsabili della manutenzione della strada via Contrada Guardiola, sita in Pietrelcina (BN), al fine di essere manlevato da ogni responsabilità in ordine al sinistro de quo.
- 4) Che, il Sig. Giudice adito, autorizzava la società Travelbus s.n.c., a mezzo del sottoscritto procuratore, ad integrare il contraddittorio anche nei confronti dei legali rapp.ti p.t. delle suindicate Amministrazioni, fissando la nuova udienza per il giorno 20.12.2004, ora di rito.

Provincia di Benevento
AOO: Prot. Generale
Registro Protocollo Entrata
Nr. Prot. 0022544 Data 11/11/2004
Oggetto ATTO DI CITAZIONE CON
CHIAMATA IN CAUSA DEL
Dest. Avvocatura Settore

Settore Avvocatura
Prot. n. 683
Del. M. A. O. C.

Tanto premesso la società Travelbus s.n.c., *ut supra* rapp.ta e difesa

Cita

- 1) l'Amministrazione Provinciale di Benevento, in persona del Presidente legale rapp.te p.t., dom.to in Benevento, piazza Castello, Rocca de Rettori, nonché
- 2) il Comune di Pietrelcina, in persona del Sindaco legale rapp.te p.t., domiciliato per la carica in Pietrelcina (BN), corso Padre Pio, n.58, quali Enti responsabili della manutenzione della strada via Contrada Guardiola, sita in Pietrelcina (BN), a comparire innanzi all'ufficio del Giudice di Pace di Capaccio avv. Giuseppe Corrente per l'udienza del 20 Dicembre 2004, ora di rito, locali di consuetudine, con prosieguo, con la richiesta di costituirsi nei modi e nei tempi di cui all'art. 319 c.p.c. mediante deposito del fascicolo, con comparsa e mandato e tutti i documenti di cui intendono avvalersi, con avvertimento che la mancata o tardiva costituzione, comporta le decadenze di cui all'art. 167 c.p.c. e l'emananda sentenza, sarà considerata come emessa in legittimo contraddittorio, per ivi sentire accogliere,

le seguenti conclusioni:

accogliere le richieste avanzate già in comparsa di costituzione, e, per l'effetto, ritenere e dichiarare il Comune di Pietrelcina e/o l'Amministrazione Provinciale di Benevento unici ed esclusivi responsabili dell'accadimento del sinistro de quo, e sentire condannare gli stessi al risarcimento di tutti i danni subiti dall'autobus tg. CA063MK della convenuta società Travelbus s.n.c., il tutto nella misura provata, e, comunque, contenuto entro la competenza per valore del Sig. Giudice di Pace adito, con espressa rinuncia ad eventuali esuberi della somma richiesta, il tutto anche in seguito a C.T.U. che fin d'ora si richiede;

e, per l'effetto, **manlevare** da ogni responsabilità la convenuta società Travelbus s.n.c..

Con interessi dalla data della domanda e conseguente rivalutazione monetaria.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio oltre il 12,50% per spese generali.

Con relativa attribuzione espressa al procuratore antistatario per dichiarato anticipo.

In via istruttoria chiede ammettersi prova testi su, capo unico di cui alla presente comparsa, che qui si ha per integralmente trascritto, seguito dalla locuzione "Vero è che..". Indica a testi i sigg.ri: Di Domenico Riccardo, D'Amato Chiara e Siani Esterina, tutti da Cava dei Tirreni. Con riserva di indicarne ulteriori.

Con riserva di esibire ulteriore documentazione.

Nocera Inferiore - Capaccio, 02.11.2004

avv. Massimiliano Bruno



Relazione di notifica. Addi

Sull'istanza urgente dell'avv. Massimiliano Bruno nella qualità ut supra. Io sottoscritto Aiutante Ufficiale Giudiziario del Tribunale di Eboli, ho notificato e dato distinte copie conformi e sottoscritte dell'atto antescritto e di questo mio atto a:

- 1) L'Amministrazione Provinciale di Benevento, in persona del Presidente legale rapp.te p.t., dom.to in Benevento, piazza Castello, Rocca de Rettori,

MEDIANTE SERVIZIO
POSTALE DALL'UFF. 011

- 5 NOV. 2004

Tribunale di Salerno - Sez. 1
Ass. UNEP Vincenzo Prude. 0*

- 2) il Comune di Pietrelcina, in persona del Sindaco legale rapp.te p.t., domiciliato per la carica in Pietrelcina (BN), corso Padre Pio, n.58,

LEP. - EBOLI
SPECIFICA

15458 CRON

NUM 2.93

PERIOD 10.01

DATE 11.11

PERIOD 10.01

PERIOD 10.01

PERIOD 10.01